

N. Prot. Vedi segnatura informatica CL: MS.01.11.12/3.109 Del 05/06/2020 a mezzo: PEC

Alla Regione Toscana  
Direzione Ambiente ed Energia  
Settore Bonifiche e autorizzazione rifiuti  
  
Settore Autorizzazioni discariche e impianti connessi  
  
regionetoscana@postacert.toscana.it

E pc Programma Ambiente Apuane SpA  
paaspa@pec-mail.it

Comune di Montignoso  
protocollo@pec.comune.montignoso.ms.it

Comune di Pietrasanta  
comune.pietrasanta@postacert.toscana.it

Azienda USI Toscana Nord Ovest  
Dipartimento di Prevenzione Massa  
direzione.uslnordovest@postacert.toscana.it

**Oggetto:** Discarica Programma Ambiente Apuane SpA – Montignoso- Pietrasanta  
ripresa conferimento di rifiuti contenenti amianto di cui al D.D. n. 629/18.

In riferimento alla nota ns prot. n. 15227 del 02/03/2020, con la quale viene richiesto da parte della Regione Toscana una valutazione, in merito alla revoca della sospensione al conferimento dei rifiuti diversi dai rifiuti inerti, stabilita con la D.D. n. 629/18 della Regione Toscana, ns prot. n. 13093 del 24/02/2020, si riporta quanto segue:

- nella tabella “Riepilogo conferimenti settimanali per CER - Programma Ambiente Apuane SpA”, allegata alla nota del 24/02/2020 inviata dalla Società, alla data del 07/02/2020 risulta il raggiungimento ed il rispetto del rapporto 70/30 tra i rifiuti inerti e rifiuti diversi da inerti, conferiti presso la discarica. Sarà cura di questa Agenzia verificare, quanto comunicato dal gestore, col prossimo controllo AIA programmato per l’anno 2020 e con l’esame del MUD/2020, la cui data di presentazione è stata prorogata a questo mese di giugno.

In merito alla proposta di utilizzare il presunto volume residuo per i rifiuti CER 170605\* (materiale da costruzione contenente amianto), ottenuto dalla Società dal calcolo della nuova densità di 0,92 t/m<sup>3</sup>, proposto dalla stessa in data 02/12/2019 ns prot. n. 90399, sulla base di valutazioni della parte non suffragate dalla letteratura, questa Agenzia ricorda che:

- durante il procedimento avviato dalla Regione Toscana, finalizzato all’accertamento del rispetto delle prescrizioni AIA, ai fini dell’istruttoria, la società PAA SpA aveva presentato delle osservazioni, atti reg.li prot. n. 524870 del 03/11/2017, fra le quali veniva ipotizzato una densità di **0,7 t**

**m<sup>3</sup> per gli RCA** (valore empirico ottenuto in base ad una media degli RCA conferiti in discarica) e tale valore era stato accettato e poi riportato nell'allegato alla D.D. n. 629/18 della Regione Toscana;

- nella relazione di sintesi del controllo AIA 2018 ARPAT ha fatto presente che *“Nella prima fase, la discarica, nel rispetto del DM 27/9/2010 e nel rispetto delle prescrizioni riportate nell'allegato tecnico delle determine, può ricevere in D1 le seguenti tipologie di rifiuti: ...*

260.000 m <sup>3</sup>	17.06.05*	materiali da costruzione contenenti amianto
------------------------	-----------	---

*...In questa prima fase è vincolante il rispetto della quantità di rifiuti inerti conferiti che devono ammontare ad almeno il 70% del totale dei rifiuti”. Successivamente si riporta sempre nella stessa relazione che “... i limiti quantitativi prescritti in autorizzazione sono espressi in volume (m<sup>3</sup>) e riferiti alla fase in essere, mentre nella documentazione ufficiale (formulari e MUD) i quantitativi sono espressi in peso (Kg)... questa differenza rende difficile il confronto tra le quantità conferite in discarica ed i volumi autorizzati.”*

I due vincoli, esistenti sul quantitativo per il conferimento di rifiuto contenente amianto per la fase 1, sono diversi in quanto

- uno è espresso in massa (DD n. 629 del 23/01/2018) e relativo al quantitativo minimo di inerti conferiti, 70%,
- l'altro espresso in volume e pari a 490.000 m<sup>3</sup> (DD. 880/2012 provincia Massa e 1441/2012 provincia di Lucca) di materiali inerti con al massimo un 10% di fanghi.

La presenza di due vincoli a nostro avviso aveva lo scopo di consentire una verifica puntuale nel divenire della fase 1 dei quantitativi conferiti sulla base del primo criterio, in modo da evitare di scoprire, al raggiungimento delle quote, il mancato rispetto delle volumetrie. Tuttavia i due criteri, anche se riferiti il primo alla massa ed il secondo ai volumi, devono avere tra loro un collegamento. Utilizzare la densità come collegamento è stata la scelta introdotta nel 2018, ed effettuando il calcolo col valore di densità, 0,7 t/m<sup>3</sup>, proposto dalla Società ed accettato dagli Enti nel 2018, si evidenzia il raggiungimento e superamento del quantitativo massimo conferibile in discarica per il CER 170605\* come da tabella:

Fonte	CER 170605* kg	Peso specifico t/m <sup>3</sup>	Volume m <sup>3</sup>	Volume massimo fase 1 m <sup>3</sup>
MUD 2012-2018	183.135.860	0,7	261.622,7	260.000

Ovviamente adottando il nuovo fattore, proposto dalla ditta ed anch'esso definito in modo empirico in base ad alcune pesate, il volume massimo risulterebbe rispettato e sarebbe possibile l'ulteriore conferimento di rifiuto contenente amianto.

Per uscire da questa spirale al rialzo, che non si ritiene di avvallare, a nostro avviso sono percorribili due soluzioni:

- continuare con la logica definita nel 2018, utilizzare la densità, già definita e pari a 0,7 t/m<sup>3</sup>, caso in cui i conferimenti sono conclusi,
- valutare direttamente il volume finora utilizzato per il rifiuto amianto, considerando che, nella coltivazione della discarica, ciò che conta è soprattutto la morfologia, piuttosto che i quantitativi volumetrici conferiti. Si evidenzia che ai fini del controllo dei quantitativi volumetrici di amianto conferito, è verificabile la volumetria delle celle dedicate, piuttosto che la volumetria del rifiuto stes-

so. Con la fase 1 era stato autorizzato il conferimento dei seguenti volumi

CER	Volume m <sup>3</sup>	Percentuale in volume	
170605*	260.000	34,7%	
010413, 010599, 170107, 170504, 170506, 191209	490.000	65,3 %	
	750.000		Totale fase 1

Considerato che

- secondo la normativa ambientale il rifiuto con codice CER 17 06 05\* può essere conferito in discarica per rifiuti speciali non pericolosi, a condizione che l'impianto abbia cella dedicata allo scopo,
- per quanto stabilito negli atti autorizzativi dell'impianto, *"...l'ubicazione delle celle contenenti amianto sarà determinabile dal rilievo topografico... I rilievi dei vertici delle celle saranno indicati con punti georeferenziati."*,
- si sta approssimando la conclusione della fase 1,

si ritiene opportuno che la Società, avvalendosi di un professionista abilitato, presenti una perizia giurata sulle volumetrie destinate ed utilizzate finora al materiale contenente amianto, in modo da verificare, con il criterio volumetrico autorizzato e già stabilito, l'effettiva possibilità di conferire ulteriore rifiuto con codice CER 17 06 05\*.

Tuttavia se codesti Uffici, in qualità di autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, ritengano condivisibile la nuova proposta della Società possono verificare i relativi calcoli ed adottare gli atti conseguenti.

Distinti saluti

Responsabile del Dipartimento di Massa Carrara  
(Dott.ssa Laura Senatori)<sup>1</sup>

<sup>1</sup> "Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993."